REGOLAMENTO (CE) N. 1434/1999 DELLA COMMISSIONE

del 30 giugno 1999

recante fissazione del bilancio di approvvigionamento previsionale per la campagna di commercializzazione 1999/2000 di zucchero per le Azzorre, Madera e le isole Canarie previsto dai regolamenti (CEE) n. 1600/92 e (CEE) n. 1601/92 del Consiglio

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1600/92 del Consiglio, del 15 giugno 1992, relativo a misure specifiche in favore delle Azzorre e di Madera per taluni prodotti agricoli [1], modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1257/1999 della Commissione [2], in particolare l'articolo 10,

visto il regolamento (CEE) n. 1601/92 del Consiglio, del 15 giugno 1992, relativo a misure specifiche in favore delle isole Canarie per taluni prodotti agricoli [3], modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1257/1999, in particolare l'articolo 3, paragrafo 4 e l'articolo 7, secondo comma,

(1) considerando che, a norma dell'articolo 2 dei regolamenti (CEE) n. 1600/92 e (CEE) n. 1601/92, con il regolamento (CEE) n. 2177/92 della Commissione [4], modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1321/98 [5], è stato fissato il bilancio previsionale di approvvigionamento in zucchero, per la campagna di commercializzazione 1998/1999, per le Azzorre, Madera e le isole Canarie; che, in applicazione dell'articolo 2 succitato e in base alle previsioni, è opportuno fissare attualmente il bilancio di approvvigionamento nel quadro dei suddetti regimi per la campagna di commercializzazione 1999/2000;

(2) considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato del regolamento (CEE) n. 2177/92 è sostituito, per la campagna di commercializzazione 1999/2000, dell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° luglio 1999.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 giugno 1999.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

[1] GU L 173 del 27.6.1992, pag. 1.
[2] GU L 160 del 26.6.1999, pag. 80.
[3] GU L 173 del 27.6.1992, pag. 13.
[4] GU L 217 del 31.7.1992, pag. 71.
[5] GU L 183 del 26.6.1998, pag. 27.

ALLEGATO

Quantitativi di zucchero, espressi in tonnellate di zucchero bianco, di cui all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 2177/92 per la campagna di commercializzazione 1999/2000

Regione	Quantità
Azzorre	6 500
Madera	8 000
Canarie	63 000